

Animali da compagnia

L'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 28/02/2003, definisce cosa si intende per animale da compagnia:

ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.

Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

Ai fini della sua applicazione, il suddetto Decreto individua le seguenti specie:

- Cani
- Gatti
- Furetti
- Invertebrati (escluse le api ed i crostacei)
- Pesci tropicali decorativi
- Anfibi e rettili
- Uccelli (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/Cee e 92/65/Cee)
- Roditori e conigli domestici